

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1916)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. — Per far fronte alla crescente richiesta delle isole minori prive di risorse idriche locali, la legge 19 marzo 1967, n. 378 (art. 7), ha autorizzato lo stanziamento, sul bilancio della Difesa, di 5.500 milioni di lire, ripartiti in sei esercizi a decorrere dal 1966, per la parziale rinnovazione e il potenziamento del naviglio cisterniero militare impiegato per l'esigenza di cui sopra.

Il finanziamento è stato così utilizzato:

lire 1.970 milioni, per la costruzione di tre motocisterne da 1.200 T.P.L. presso la ditta INMA di La Spezia;

lire 1.450 milioni, per la costruzione di una motocisterna da 3.700 T.P.L. presso la ditta Orlando di Livorno (consegna prevista nell'aprile 1971);

lire 1.402 milioni, per la costruzione di una motocisterna da 3.700 T.P.L. presso la ditta Pellegrino di Napoli;

lire 643 milioni, per l'acquisizione, per le suddette navi, delle strumentazioni di navigazione e delle dotazioni di esercizio non comprese nelle forniture delle ditte costruttrici;

lire 34 milioni, per l'acquisto di dotazioni varie di bordo.

La tempestiva attuazione di questo programma rischia, peraltro, di venire compromessa, ove non si provveda ad integrare opportunamente gli stanziamenti su riferiti, onde far fronte agli oneri che comporta la revisione dei prezzi conseguente ai recenti aumenti nei costi della manodopera e dei materiali, oneri valutati a circa 1.500 milioni di lire.

Poichè un eventuale ritardo nel completamento delle navi stesse inciderebbe negativamente sulla regolarità dei rifornimenti

d'acqua alle località interessate, è stato predisposto l'unito disegno di legge che autorizza il richiesto ulteriore finanziamento.

L'onere del provvedimento viene fronteggiato mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970, utilizzando parte dell'accantonamento, disposto sotto la voce Ministero dei lavori pubblici, relativo alla costruzione di alloggi a totale carico dello Stato; edilizia sovvenzionata, opera di urbanizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1967, n. 378, per la costruzione di navi-cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori è aumentato di lire 1.500 milioni.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.